

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE CARTOLARE DEI RICORSI CONGIUNTI

Allo stato attuale dell'epidemia, nel persistere della situazione sanitaria emergenziale, nell'ottica di preservare, sia il principio del contraddittorio nel giusto processo che i diritti costituzionali di tutela della salute e di tutela della famiglia, intendendosi come tale la formazione naturale nella quale i membri devono convivere evitando ogni forma di costrizione anche nel primario interesse dei figli minori, appare opportuno limitare la comparizione personale delle parti ai soli procedimenti in cui essa appaia come elemento indefettibile.

Considerato che ormai da tempo la giurisprudenza ha affermato che in alcuni casi, come per esempio nel divorzio, il tentativo di conciliazione non è elemento indefettibile del giudizio così come il consenso non può essere revocato, che nei ricorsi congiunti ex art 337 quinquies c.c. non è normativamente prevista la comparizione personale delle parti così come nell'intera normativa in materia di negoziazione assistita, allorchè le parti siano assistite dal difensore, si conviene quanto segue:

- 1- è consentito esclusivamente il deposito telematico dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, divorzio congiunto delle coppie unite civilmente, ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, ricorsi congiunti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
- 2- il Presidente o il Giudice Relatore fisseranno la data dell'udienza "virtuale" che sarà comunicata ai difensori;
- 3- nei procedimenti congiunti di separazione consensuale, divorzio congiunto, divorzio congiunto delle coppie unite civilmente, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei quali

le parti sono assistite dal difensore, non essendo possibile realizzare l'udienza "da remoto" in quanto le parti dovrebbero recarsi dai difensori vanificando il distanziamento sociale, si procederà a trattazione scritta secondo le seguenti modalità.

I difensori trasmetteranno almeno tre giorni prima dell'udienza "virtuale" al Presidente od al Giudice Relatore a mezzo cancelleria telematica la dichiarazione sottoscritta dalle parti e firmata digitalmente nella quale queste ultime manifestano la rinuncia a comparire personalmente e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare ed autorizzando espressamente i difensori alla trasmissione, come da moduli già predisposti e pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

A seguito dell'espressa dichiarazione di volontà delle parti, che diverrà parte integrante del verbale dell'udienza "virtuale" e sarà sottoscritta dal Presidente o dal Giudice Relatore, seguirà l'omologa nel caso della separazione consensuale, la sentenza nei casi di divorzio dei coniugi e di divorzio delle coppie unite civilmente, il decreto collegiale negli altri casi, previa trasmissione telematica al P.M. per l'obbligatorio parere.

Il termine per il deposito del divorzio decorrerà dalla data dell'udienza "virtuale".

La comunione legale dei beni si scioglierà alla data della sottoscrizione da parte del Presidente della dichiarazione di conferma delle condizioni sopra descritta che diverrà parte integrante del verbale dell'udienza "virtuale", a cui seguirà l'omologa.

Si procederà a trattazione scritta con le modalità sopra indicate anche nei procedimenti contenziosi di separazione personale giudiziale, divorzio delle coppie coniugate, divorzio delle coppie unite civilmente, modifica delle condizioni di separazione e divorzio, di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei quali,

nelle more tra il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza di comparizione, le parti abbiamo raggiunto un accordo per transigere la controversia; saranno utilizzati anche in questi casi i moduli già predisposti e pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

4- si conviene, altresì, che i rinvii interlocutori, (pendenza di trattative, termine per deposito di perizia, etc.) siano richiesti dai difensori in forma cartolare, in modo da evitare afflussi in Tribunale nel comune interesse.

Lucca, 07.10.2020

Il Presidente del Tribunale

dott. Valentino Pezzuti



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

avv. Lelia Parenti



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità

avv. Maria Grazia Fontana



La Referente della Sezione territoriale di Lucca di AIAF Toscana

avv. Elena Benedetti



Il Referente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

avv. Paolo Cristofani Mencacci

